

CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
Avviso
per l'iscrizione nell'elenco di esperti
per Commissioni giudicatrici e Collegi Consultivi Tecnici

Art. 1 - Oggetto dell'avviso	1
Art. 2 – Modalità di presentazione delle domande.....	1
Art. 3 – Destinatari	2
Art. 4 - Condizioni di incompatibilità e assenza conflitti di interesse	3
Art. 5 - Requisiti di moralità e compatibilità.....	3
Art. 6 – Requisiti di ammissibilità	5
Art. 7 – Documentazione da presentare.....	6
Art. 8 - Modalità di presentazione delle domande	6
Art. 9 – Verifica delle candidature.....	6
Art. 10 – Obblighi dei componenti la Commissione giudicatrice	7
Art. 11 – Modalità di selezione dei candidati.....	7
Art. 12 - Codice etico	7
Art. 13 - Rinuncia all'incarico e decadenza dall'elenco.....	8
Art. 14 – Compensi	8
Art. 15 – Trattamento dati personali.....	10
Art. 16 - Codice di comportamento	11
Art. 17 - Responsabile del Procedimento	11
Art. 18 – Procedure di ricorso	11

Art. 1 - Oggetto dell'avviso

La Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Torino (di seguito Camera di commercio) ha costituito l'elenco di esperti da cui attingere per l'individuazione di componenti delle Commissioni giudicatrici di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, costituite secondo l'art. 10 del Regolamento di disciplina e organizzazione degli acquisti di beni e servizi, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 7 del 22 luglio 2019, e per analoghe Commissioni inerenti le procedure di affidamento dei lavori ed esecuzione degli stessi e dei servizi, quale il Collegio Consultivo Tecnico e il presente avviso disciplina la presentazione di candidature per l'aggiornamento dell'elenco stesso.

Art. 2 – Modalità di presentazione delle domande

L'elenco sarà aggiornato annualmente, o anche con periodo infrannuale in dipendenza della numerosità di componenti per ciascuna categoria e degli utilizzi, per l'inserimento di nuovi candidati e l'aggiornamento dati dei componenti già iscritti.

Agli esperti già iscritti verrà inviata apposita comunicazione per l'aggiornamento infrannuale.

L'elenco potrà essere utilizzato sino all'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo dell'Albo nazionale dell'Anac.

La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di un'eventuale nomina.

Art. 3 – Destinatari

Il presente avviso è rivolto a:

- professionisti la cui attività è assoggettata all'iscrizione ad Ordini, Albi o Collegi
- dipendenti pubblici appartenenti alle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs. 165/2001
- professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

I professionisti esercenti professioni regolamentate per poter essere iscritti nell'elenco devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione all'ordine, albo o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni;
- rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- assenza di sanzioni disciplinari (censura o sospensione) comminati dall'ordine, albo o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- regolarità degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
- possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 incarichi relativi al settore per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione.

I dipendenti pubblici possono essere iscritti se dimostrano di possedere i seguenti requisiti:

- essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione con qualifica dirigenziale o cat. D CCNL 2016-2018 da almeno 5 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
- abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista;
- assenza di sanzioni disciplinari (sospensione del servizio e della retribuzione o sanzione conservativa intermedia) comminata nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
- regolarità degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
- possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, prima dell'inizio dell'incarico;
- aver svolto almeno 3 incarichi nel settore per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate possono essere iscritti se dimostrano di possedere i seguenti requisiti:

- svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni;
- assenza di sanzioni disciplinari (censura o sanzione con efficacia sospensiva) comminata nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;
- regolarità degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
- possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, prima dell'inizio dell'incarico;
- aver svolto almeno 3 incarichi nel settore per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di

responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica

Art. 4 - Condizioni di incompatibilità e assenza conflitti di interesse

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Coloro che nel biennio precedente abbiano rivestito cariche di pubblico amministratore presso la Camera di commercio non possono essere nominati commissari.

Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle Commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi ovvero abbiano riportato una condanna penale per reati contro la pubblica amministrazione.

Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 cod. proc. civ. e dalle vigenti disposizioni di legge.

I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti ad informare tempestivamente la Camera di commercio rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti che implicino la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco e/o al sopraggiungere di eventuali cause di incompatibilità.

I componenti della Commissione giudicatrice non devono trovarsi in una delle condizioni previste dagli artt.42 commi 2 e 3 del D.Lgs n. 50/16, dall'art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché da quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione della Camera di commercio di Torino, pubblicato sul profilo istituzionale www.to.camcom.it.

Art. 5 - Requisiti di moralità e compatibilità

Condizioni di iscrizione

Non possono essere iscritti all'elenco, né far parte della commissione giudicatrice:

- coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi

finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui al punto precedente operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, essere iscritti all'elenco coloro che, in qualità di membri delle Commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

La riabilitazione

La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui al punto 1.

La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

La dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione

Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici e dal presente documento deve persistere per tutta la durata dell'incarico. Si tratta in particolare di:

- le cause di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;
- non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione.

Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione sull'insussistenza delle cause ostative previste dall'articolo 77 del Codice dei contratti pubblici e dal presente documento e di impedimento all'incarico, anche l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.

Art. 6 – Requisiti di ammissibilità

Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'elenco:

- professioni regolamentate dai rispettivi ordini e collegi professionali diverse dalle professioni tecniche: iscrizione all'ordine, albo o collegio con competenze ed esperienza pregressa nei campi di consulente del lavoro
- avvocato (amministrativista)
- professioni regolamentate dai rispettivi ordini, albi e collegi professionali appartenenti alle professioni tecniche: iscrizione all'ordine o al collegio con competenze ed esperienza pregressa nei campi
 - ✓ tecnico/ingegneristico relativamente alle categorie di opere di cui all'Allegato A) del D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni:
 - OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
 - OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
 - OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI
 - OS 2-A SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO
 - OS3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
 - OS4 IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
 - OS6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
 - OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
 - OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
- Dipendenti pubblici, possesso di Laurea magistrale o Laurea del vecchio ordinamento con profilo professionale appartenente alla qualifica dirigenziale o categoria D CCNL 2016-2018, con competenze ed esperienza pregressa nei campi previsti per le categorie indicate per le professioni regolamentate;
- Professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate per le categorie d'insegnamento (D.M. n. 855/2015):
 - ✓ 08/B3 – tecnica delle costruzioni
 - ✓ 08/D1 – progettazione architettonica
 - ✓ 09/A2 - meccanica applicata alle macchine
 - ✓ 09/E2 – ingegneria dell'energia elettrica
 - ✓ 09/H1 - sistemi di elaborazione delle informazioni
 - ✓ 10/C1 - teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla presentazione della domanda di ammissione.

Di seguito l'equivalenza tra le diverse figure professionali:

PROFESSIONI REGOLAMENTATE	DIRIGENTE O FUNZIONARIO PUBBLICO	DOCENTE
Consulente del lavoro		
Avvocato	Profilo avvocatura	
OG1, OS6	Profilo tecnico	08/B3, 08/D1
OG2	Profilo tecnico	
OG11	Profilo tecnico	09/A2, 09/E2
OS 2-A	Profilo tecnico	
OS3	Profilo tecnico	
OS4	Profilo tecnico	09/A2
OS28	Profilo tecnico	09/A2
OS30	Profilo tecnico	
	Profilo informatico	09/H1
	Profilo comunicazione	10/C1

Art. 7 – Documentazione da presentare

I candidati devono presentare:

- domanda, usando il fac-simile allegato, sottoscritta digitalmente
- curriculum vitae e professionale in formato europeo, sottoscritto digitalmente
- per ogni categoria di iscrizione, elenco degli incarichi svolti e del valore di ciascuno, sottoscritto digitalmente.

Art. 8 - Modalità di presentazione delle domande

Le candidature, complete dei documenti di cui all'art. 7, dovranno pervenire a mezzo PEC all'indirizzo immobili.impianti@to.legalmail.camcom.it, recante nell'oggetto "Domanda di iscrizione nell'elenco degli esperti esterni di Commissioni giudicatrici".

Eventuali chiarimenti dovranno essere richiesti al settore "Immobili e Impianti" tramite posta elettronica certificata all'indirizzo immobili.impianti@to.legalmail.camcom.it.

Le candidature che perverranno prese in considerazione secondo quanto indicato all'art.2, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco.

Il presente avviso e la modulistica allegata sono reperibili sul sito della Camera di commercio <https://www.to.camcom.it>, nella sezione bandi di gara/elenco commissari

Art. 9 – Verifica delle candidature

Le candidature saranno sottoposte alla verifica dei requisiti di ammissibilità richiesti e dei curricula pervenuti nonché alla valutazione degli incarichi svolti. I candidati verranno esclusi se privi dei requisiti richiesti.

L'iscrizione in ciascuna categoria avviene in due fasce possibili, "fascia a" e "fascia b":

- professioni regolamentate dai rispettivi ordini e collegi professionali diverse dalle professioni tecniche:
 - ✓ consulente del lavoro: fino a 5 anni di iscrizione all'ordine "fascia a" ed oltre 5 anni "fascia b"
 - ✓ servizi legali: valore di causa fino ad euro 200.000 di euro "fascia a" e oltre 200.000 "fascia b";

- professioni regolamentate dai rispettivi ordini e collegi professionali appartenenti alle professioni tecniche:
 - ✓ tecnico/ingegneristico: opere fino ad euro 1.000.000 "fascia a" e oltre 1.000.000 "fascia b"
- per i dipendenti pubblici, stessi valori previsti per le professioni regolamentate;
- professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate: fino a 5 anni di insegnamento o ricerca "fascia a" ed oltre 5 anni "fascia b".

Ciascun incarico può essere utilizzato per una sola categoria, per l'iscrizione in una categoria occorrono almeno tre incarichi; il valore medio dei tre incarichi determinerà l'inserimento in "fascia a" o "fascia b".

Tutti i candidati in possesso dei requisiti saranno inseriti nell'elenco della Camera di commercio per categorie professionali ed esperienza professionalità e/o specializzazione. L'elenco sarà reso pubblico sul sito della Camera di commercio <https://www.to.camcom.it>, nella sezione bandi di gara/elenco commissari.

In caso di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione provvederà all'esclusione dall'elenco di esperti e ad inoltrare la denuncia ex art. 496 del codice penale.

Il commissario di gara o equivalente non potrà riproporre candidatura per un periodo di due anni dalla data relativa all'esclusione da parte della Camera di commercio.

Art. 10 – Obblighi dei componenti la Commissione giudicatrice

Gli esperti inseriti nell'elenco sono tenuti a garantire:

- la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte presso le sedi della Camera di commercio, ovvero da remoto
- la disponibilità immediata a svolgere l'incarico all'interno della Commissione giudicatrice nei tempi, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente della Commissione
- la disponibilità a concludere celermente l'attività. Il pagamento del compenso stabilito è subordinato al rispetto delle predette prescrizioni
- se dipendenti di PP.AA., a produrre prima dell'accettazione dell'incarico il relativo nulla osta da parte dell'amministrazione/ente di appartenenza.

Art. 11 – Modalità di selezione dei candidati

La Camera di commercio si riserva di individuare di volta in volta i componenti delle Commissioni, in dipendenza delle figure professionali che ritiene necessario acquisire, attraverso sorteggio. La Camera di commercio procederà all'estrazione con metodo casuale; coloro che sono estratti, con assunzione o meno di incarico, non parteciperanno alla successiva estrazione ma solo dall'ulteriore successiva in poi.

In dipendenza del valore del quadro economico di cui è caso, l'estrazione comprenderà i membri di "fascia a" e "fascia b" o solo di "fascia b".

Il commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina.

Art. 12 - Codice etico

La condotta ed il contegno degli esperti iscritti nell'elenco dovrà fare riferimento ai seguenti criteri di etica professionale:

- non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o degli interessi della Camera di commercio, nonché nei confronti dei soggetti concorrenti
- operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell'incarico affidato e effettuare la valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed influenze di qualsiasi provenienza o natura
- non accettare incarichi per i quali non si è qualificati
- soddisfare tutti gli impegni presi con l'incarico
- mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell'importanza dell'incarico ricevuto
- ricercare all'interno della Commissione giudicatrice il buon funzionamento, l'efficienza e la concordia di giudizio
- garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l'attività di soggetti concorrenti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione;
- non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi
- non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte proposte o ad ogni altra informazione della quale si può venire a conoscenza nel corso della valutazione
- riferire al Presidente della Commissione giudicatrice riguardo qualsiasi criticità che possa intralciare il normale corso delle attività di valutazione
- comunicare l'insorgenza di eventuali cause di incompatibilità
- non effettuare attività di divulgazione informativa o indurre false aspettative riferite alla valutazione delle offerte.

I componenti dell'elenco chiamati a far parte della Commissione giudicatrice, sono legati al segreto professionale e diffidati dal diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei risultati. Nel caso di rivelazioni anticipate, la Commissione verrà sciolta e la Camera di commercio si riserva di perseguire nelle dovute forme l'eventuale responsabile.

Resta inteso che il rapporto nascente dall'incarico potrà essere in qualsiasi momento interrotto dalla Camera di commercio, qualora la prestazione risulti inadeguata, o il comportamento lesivo degli interessi generali cui è ispirato il rapporto di fiducia.

La Camera di commercio ha la proprietà, anche materiale, delle elaborazioni e di ogni documento di valutazione. I documenti, pertanto, non potranno essere in nessun modo utilizzati se non previa autorizzazione.

Art. 13 - Rinuncia all'incarico e decadenza dall'elenco

Il rifiuto per 3 volte, anche non consecutive, non motivato con situazioni di incompatibilità o inconfiribilità nei 5 anni successivi alla domanda di iscrizione nell'elenco, all'assunzione di incarico costituisce causa di esclusione dall'elenco; l'eventuale successiva domanda di iscrizione non potrà essere presentata prima di 2 anni dall'esclusione.

Art. 14 – Compensi

Gli esperti invitati a far parte delle Commissioni giudicatrici percepiranno il compenso calcolato come di seguito indicato e dovrà ritenersi onnicomprensivo. Non verranno pertanto riconosciute in aggiunta spese di viaggio, vitto, alloggio o trasferta.

In caso di esperti chiamati a far parte del Collegio Consultivo Tecnico si rimanda alla normativa di riferimento per la quantificazione del compenso.

In base al Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 12 febbraio 2018 (Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici e relativi compensi, art. 2.), i compensi spettanti ai singoli componenti (esterni) delle Commissioni sono determinati con riferimento all'oggetto del contratto ed all'importo posto a base di gara, entro i limiti di cui all'Allegato A del Decreto stesso.

Conformemente all'art. 3 del citato Decreto, la misura del compenso è stabilita sulla base dei seguenti elementi:

- a) importo a base d'asta
- b) grado di complessità generale della valutazione tecnica
- c) numero dei lotti
- d) numero di offerte
- e) tipologia di criteri di attribuzione di punteggi.

Il compenso è così calcolato:

C= compenso del commissario

C= Base d'asta x (a)+b)+c)+d)+e)

Valore massimo per ciascun parametro [a), b), c), d), e)] = 0,2%

Allegato A - Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 12 febbraio 2018

APPALTI DI LAVORI - CONCESSIONI DI LAVORI		
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Compenso lordo minimo *</i>	<i>Compenso lordo massimo *</i>
inferiore o pari a 20.000.000 €	n.p.	8.000 €
superiore a 20.000.000 € e inferiore o pari a 100.000.000 €	n.p.	15.000 €
superiore a 100.000.000 €	n.p.	30.000 €
APPALTI E CONCESSIONI DI SERVIZI - APPALTI DI FORNITURE		
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Compenso lordo minimo *</i>	<i>Compenso lordo massimo *</i>
inferiore o pari a 1.000.000 €	n.p.	8.000 €
superiore a 1.000.000 € e inferiore a 5.000.000 €	n.p.	15.000 €
superiore a 5.000.000 €	n.p.	30.000 €
APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA		
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Compenso lordo minimo *</i>	<i>Compenso lordo massimo *</i>
inferiore o pari a 200.000 €	n.p.	8.000 €
superiore a 200.000 € e inferiore o pari a 1.000.000 €	n.p.	15.000 €
superiore a 1.000.000 €	n.p.	30.000 €

* N.B.: con la sentenza n. 6926/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) è stato annullato il decreto del MIT del 12 febbraio 2018 nella parte in cui fissa i compensi minimi per i commissari di gara. ** I compensi indicati sono omnicomprensivi

Elementi valutati per il calcolo del compenso:

a) base d'asta	<p><i>per appalti di Lavoro:</i></p> <p>1) se inferiore o pari a € 20.000.000 = 0,2%</p> <p>2) se superiore a € 20.000.000 e inferiore o pari a € 100.000.000 = 0,15 %</p> <p>3) se superiore a € 100.000.000 = 0,1 %</p> <p><i>per appalti di Forniture e Servizi:</i></p> <p>1) se inferiore o pari a € 1.000.000 = 0,2</p> <p>2) se superiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000 = 0,15</p> <p>3) se superiore a € 5.000.000 = 0,1</p>
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) grado di complessità generale della valutazione tecnica	- normale 0,1 - medio 0,15 - alto 0,2
c) numero dei lotti	- se lotto unico 0,01 - da due a cinque lotti 0,15 - oltre cinque lotti 0,2
d) numero di offerte	- se una offerta 0,01 - da due a dieci offerte 0,1 - da dieci a trenta offerte 0,15 - oltre le trenta offerte 0,2
e) tipologia di criteri di attribuzione di punteggi	- solo tabellare 0,01 - tabellare e quantitativi 0,05 - tutte le tipologie 0,15 - solo discrezionali 0,2

Art. 15 – Trattamento dati personali

I dati forniti dai candidati vengono acquisiti ai fini dell'iscrizione all'elenco. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Torino, avente sede in Torino, via Carlo Alberto, n° 16, tel. 011 57161, email protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it (indirizzo abilitato a ricevere anche mail).

Il titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il DPO – Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Torino scrivendo all'indirizzo mail rpd1@pie.camcom.it (indirizzo abilitato a ricevere anche PEC).

I dati personali verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: verifica e mantenimento del possesso dei requisiti previsti ed esecuzione della prestazione.

In relazione a tale finalità la base giuridica del trattamento dei dati comuni è obbligo legale di conferimento a cui è soggetto il titolare.

Il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati è consentito da legge o regolamento.

La Camera di commercio di Torino acquisisce dati relativi al dichiarante al casellario giudiziale. In ragione degli stessi accessi ed accertamenti, potrebbe venire a conoscenza di ulteriori dati personali relativi a condanne penali e reati, in quanto trasmessi da Procure e Prefetture, oppure poiché consultati dall'ente in apposite banche dati.

I dati personali saranno trattati sia su supporto cartaceo che con l'utilizzo di procedure informatizzate da personale della Camera di commercio di Torino previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato. I dati possono essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dalla CCIAA di Torino quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell'Ente, con particolare riguardo ai servizi di archiviazione documentale;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica.

I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, ad eccezione degli obblighi informativi e di trasparenza a cui sono sottoposte le pubbliche amministrazioni da disposizioni normative. In caso di falsa dichiarazione verrà informata la competente procura della Repubblica.

I dati saranno trattati per tutta la durata processo per le quali sono stati raccolti. Successivamente saranno conservati per 10 anni.

Al candidato sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 15 del Regolamento Ue 2016/679, "GDPR", che possono essere esercitati contattando il Titolare o il DPO.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa vi sono:

- il diritto di conoscere se la CCIAA di Torino ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative

- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano
- il diritto alla limitazione del trattamento
- il diritto di opporsi al trattamento
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano.

In ogni caso, sussiste anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito <https://www.gpdp.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo>.

Per ricevere maggiori informazioni sui suoi diritti, l'appaltatore può rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO, oppure consultare le pagine ufficiali dell'Autorità garante <https://www.garanteprivacy.it>

Art. 16 - Codice di comportamento

In relazione all'elenco di cui al presente avviso, trovano piena applicazione gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore della Camera di commercio. A tal fine, l'iscrizione all'elenco e l'eventuale svolgimento dell'incarico di commissario sono subordinati alla clausola di risoluzione o di decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n.62/2013 e del Codice dell'Ente visionabile sul sito web della Camera di commercio.

Art. 17 - Responsabile del Procedimento

Responsabile del procedimento è Cristina Zavattaro – Responsabile del settore Immobili e Impianti della Camera di commercio di Torino – tel. 0115716530 - e-mail: immobili.impianti@to.camcom.it.

Art. 18 – Procedure di ricorso

Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Corso Stati Uniti 45 – Torino – 10129 - Italia
Tel.: +39 0115576411 E-mail: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. Fax: +39011539265
Indirizzo Internet: <http://www.giustizia-amministrativa.it> .